

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 272/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2012

che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ⁽²⁾, dispone che le entrate dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) sono costituite anche da commissioni pagate all'Aesfem nei casi previsti nella legislazione dell'Unione, oltre che dai contributi delle autorità pubbliche nazionali competenti e da una sovvenzione dell'Unione.
- (2) Per garantire un uso efficiente del bilancio dell'Aesfem e, nel contempo, alleviare l'onere finanziario per gli Stati membri e l'Unione, è necessario garantire che le agenzie di rating del credito paghino almeno tutti i costi legati alla loro vigilanza. L'eventuale disavanzo che potrebbe verificarsi in un determinato esercizio viene recuperato dalle agenzie di rating del credito nell'anno successivo.
- (3) Una commissione annuale di vigilanza viene imposta alle agenzie di rating del credito il cui fatturato supera una determinata soglia allo scopo di dare certezza, a livello di bilancio, sia all'Aesfem che alle agenzie di rating interessate. Le commissioni annuali di vigilanza non devono diventare un onere per le nuove agenzie che entrano sul mercato del rating del credito. Inoltre, si stima che le piccole agenzie di rating del credito comportino costi di vigilanza nettamente inferiori rispetto a quelle più grandi. Sarebbe pertanto opportuno esentare completamente le piccole agenzie di rating del credito dal pagamento della commissione annuale di vigilanza nei casi in cui il fatturato dell'agenzia di rating o del gruppo di agenzie di rating al quale essa appartiene non superi una determinata soglia.

- (4) Per garantire una distribuzione delle commissioni che sia equa e chiara e che allo stesso tempo rifletta l'effettivo onere amministrativo per ciascuna entità vigilata, le commissioni di vigilanza saranno calcolate in funzione del fatturato delle agenzie di rating generato da attività di rating e da servizi accessori, dato che per le agenzie di rating più grandi il costo di vigilanza è superiore rispetto alle agenzie di rating più piccole. Inoltre, la prestazione di servizi accessori richiede uno sforzo di vigilanza supplementare, data la necessità di tenere sotto controllo i possibili conflitti di interessi derivanti dalla prestazione di servizi accessori. È necessario che le agenzie di rating del credito non eludano l'equa distribuzione delle commissioni effettuata in base al presente regolamento ridistribuendo le entrate ad altre entità all'interno del gruppo allo scopo di ridurre i loro contributi alle commissioni. Occorre che l'Aesfem tenga sotto controllo e segnali le criticità rilevate a questo proposito.
- (5) Alle agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea viene imposta una commissione di registrazione che copre i costi sostenuti dall'Aesfem per elaborare la domanda di registrazione. La complessità di una domanda e i costi legati alla sua valutazione aumentano se un'agenzia di rating del credito chiede di emettere rating per strumenti finanziari strutturati, prevede di avalare rating emessi da agenzie di paesi terzi o possiede succursali. La commissione di registrazione, pertanto, verrà calcolata in funzione di questi fattori. I costi di elaborazione delle domande di registrazione sono anche fortemente dipendenti dalla dimensione dell'agenzia di rating del credito che presenta la domanda. Dato che il futuro fatturato di una nuova agenzia di rating non è noto al momento in cui essa presenta la domanda di registrazione, il numero di dipendenti sostituirà il fatturato come base comune di calcolo per tutte le agenzie di rating.
- (6) Il presente regolamento stabilisce di imporre commissioni alle agenzie di rating del credito di paesi terzi che presentano domanda di certificazione nell'Unione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 allo scopo di coprire i costi di certificazione e i costi annuali di vigilanza che esse generano. Quando si parla di spesa sostenuta dall'Aesfem a proposito di queste agenzie, ci si riferisce alla spesa sostenuta per la certificazione delle agenzie di rating dei paesi terzi ai

⁽¹⁾ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

